

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 1555/96 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1996

recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli

(GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 2623/98 della Commissione del 4 dicembre 1998	L 329	17	5.12.1998
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 2370/1999 della Commissione dell'8 novembre 1999	L 286	6	9.11.1999
► <u>M3</u>	Regolamento (CE) n. 2532/1999 della Commissione del 30 novembre 1999	L 306	21	1.12.1999
► <u>M4</u>	Regolamento (CE) n. 1044/2000 della Commissione del 18 maggio 2000	L 118	16	19.5.2000
► <u>M5</u>	Regolamento (CE) n. 1149/2000 della Commissione del 29 maggio 2000	L 129	19	30.5.2000

**REGOLAMENTO (CE) N. 1555/96 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 1996****recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72 permette di assoggettare l'importazione, all'aliquota del dazio prevista nella tariffa doganale comune, di taluni prodotti contemplati nel citato regolamento, al pagamento di un dazio all'importazione addizionale («dazio addizionale»), qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura⁽³⁾, salvo quando le importazioni possono perturbare il mercato comunitario o qualora i relativi effetti fossero sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito;

considerando che detti dazi addizionali possono essere imposti segnatamente se il quantitativo importato dei prodotti in causa, determinato in base ai titoli d'importazione rilasciati dagli Stati membri o secondo le procedure stabilite nel quadro di un accordo preferenziale, supera un livello limite fissato, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura, per prodotto e per periodi di applicazione;

considerando che il dazio addizionale può essere applicato soltanto alle importazioni effettuate al di fuori dei contingenti tariffari fissati nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio e alle importazioni la cui classificazione tariffaria, effettuata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95⁽⁵⁾, implica l'applicazione del dazio specifico più elevato; che i prodotti che beneficiano di preferenze relativamente al prezzo d'entrata devono essere esclusi dall'imposizione di un dazio addizionale, in quanto la loro classificazione tariffaria non comporta l'applicazione del dazio specifico più elevato;

considerando che, per le importazioni che beneficiano di preferenze tariffarie relative al dazio ad valorem, il calcolo del dazio addizionale deve tenere conto di tali preferenze;

considerando che anche i prodotti in fase di inoltro verso la Comunità sono esenti dall'applicazione del dazio addizionale; che è pertanto opportuno prevedere disposizioni specifiche a tale riguardo;

considerando che l'introduzione del regime di titoli d'importazione non pregiudica la sostituzione di tale regime mediante una procedura di registrazione delle importazioni rapida e informatizzata, non appena quest'ultima sarà giuridicamente e praticamente realizzabile; che tale possibilità verrà valutata entro il 31 dicembre 1997;

considerando che il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

(3) GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

(4) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

(5) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

1. I dazi all'importazione addizionali di cui all'articolo 33, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio ⁽¹⁾, in seguito denominati «dazi addizionali», si applicano ai prodotti e durante i periodi indicati nell'allegato, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2. I livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali figurano in allegato.

Articolo 2

1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato e durante i periodi indicati, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estremi dei quantitativi immessi in libera pratica, secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽²⁾ per la sorveglianza delle importazioni preferenziali.

Le summenzionate comunicazioni hanno luogo entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del mercoledì per i quantitativi immessi in libera pratica durante la settimana precedente.

2. Le dichiarazioni d'immissione in libera pratica di prodotti di cui al presente regolamento, che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni enumerate nell'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, devono contenere, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 254 di questo ultimo regolamento, un'indicazione della massa netta (espressa in kg) dei prodotti in questione. In caso la procedura di dichiarazione semplificata di cui all'articolo 260 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si utilizzi per l'immissione in libera pratica di prodotti di cui al presente regolamento, le dichiarazioni semplificate devono contenere, oltre agli altri requisiti, un'indicazione della massa netta (espressa in kg) dei prodotti in questione.

In caso la procedura di domiciliazione di cui all'articolo 263 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si utilizzi per l'immissione in libera pratica di prodotti ripresi nel presente regolamento, la comunicazione all'autorità doganale, di cui all'articolo 266, paragrafo 1, del sopracitato regolamento, deve contenere tutti i requisiti necessari per l'identificazione delle merci nonché l'indicazione della massa netta (espressa in kg) dei prodotti in questione.

L'articolo 266, paragrafo 2, lettera b), non è applicabile per i prodotti ripresi nel presente regolamento.

Articolo 3

1. Non appena, per uno dei prodotti e per uno dei periodi di cui all'allegato, si constata che i quantitativi immessi in libera pratica superano il livello limite corrispondente, la Commissione impone un dazio addizionale.

2. Il dazio addizionale si applica ai quantitativi immessi in libera pratica dopo la data di applicazione del dazio suddetto, a condizione che:

- la classificazione tariffaria dei prodotti di cui trattasi, effettuata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3223/94, comporti l'applicazione dei dazi specifici all'importazione più elevati applicabili alle importazioni dell'origine in questione;
- l'importazione sia effettuata durante i periodi di applicazione del dazio addizionale.



Articolo 4

1. Il dazio addizionale imposto a norma dell'articolo 3 è pari ad un terzo del dazio doganale applicabile al prodotto considerato in base alla tariffa doganale comune.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

▼B

2. Tuttavia, per le importazioni che beneficiano di preferenze tariffarie relative al dazio ad valorem, il dazio addizionale è pari ad un terzo del dazio specifico applicabile al prodotto in questione, qualora si applichi l'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 5

1. Sono esenti dall'applicazione del dazio addizionale:
 - a) i prodotti importati a titolo dei contingenti tariffari che figurano nell'allegato 7 della nomenclatura combinata;
 - b) i prodotti in fase di inoltro nella Comunità a norma del paragrafo 2.
2. Sono considerati prodotti in fase di inoltro nella Comunità i prodotti che:
 - hanno lasciato il paese di origine prima della decisione d'imposizione del dazio addizionale
 - e
 - sono scortati da un documento di trasporto valido dal luogo di carico nel paese di origine sino al luogo di scarico nella Comunità, documento rilasciato prima dell'imposizione del suddetto dazio addizionale.
3. Gli interessati forniscono alle autorità doganali competenti la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2.

Tuttavia, le autorità possono considerare che i prodotti hanno lasciato il paese d'origine prima della data di applicazione del dazio addizionale quando viene esibito uno dei seguenti documenti:

- in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data;
- in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura che è stata accettata dai servizi delle ferrovie del paese di origine prima di tale data;
- in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada o qualsiasi altro documento di transito rilasciato nel paese di origine prima di tale data, qualora siano rispettate le condizioni stabilite dagli accordi bilaterali o multilaterali raggiunti nell'ambito del transito comunitario o del transito comune;
- in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulta che la compagnia aerea ha ritirato i prodotti prima di tale data.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione «ex», il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1° ottobre-31 marzo	501 111
78.0020			— 1° aprile-30 settembre	639 884
78.0065	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1° maggio-31 ottobre	10 098
78.0075			— 1° novembre-30 aprile	3 196
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1° novembre-30 giugno	19 302
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1° gennaio-31 dicembre	9 879
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	— 1° dicembre-31 maggio	753 719
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— 1° novembre-fine febbraio	100 949
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	— 1° novembre-fine febbraio	93 803
78.0155	ex 0805 30 10	Limoni	— 1° giugno-31 dicembre	186 300
78.0160			— 1° gennaio-31 maggio	69 813
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio-20 novembre	190 422
78.0175	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50	Mele	— 1° gennaio-31 agosto	625 202
78.0180	ex 0808 10 90		— 1° settembre-31 dicembre	88 229
78.0220	ex 0808 20 50	Pere	— 1° gennaio-30 aprile	184 455
78.0235			— 1° luglio-31 dicembre	161 019
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1° giugno-31 luglio	2 236
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— 21 maggio-10 agosto	20 048
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno-30 settembre	349 940
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno-30 settembre	41 539